

PARERE DEL C.T.A.P.

n.14 / 01.07.2022

-D.M. n.12/2022 del 17 gennaio 2022 – Allegato A Linee Guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico.

-D.M. n.23/2022 del 1° febbraio 2022- Istituzione dell'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dei collegi consultivi tecnici.

Premessa

Con i Decreti Ministeriali sopra riportati sono state emanate le **Linee Guida** per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico e la costituzione di un **Osservatorio** permanente presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. per assicurare il monitoraggio delle attività dei collegi consultivi tecnici CCT.

Il Decreto-legge n.76/2020, noto come *Decreto Semplificazione*, ha introdotto numerose novità normative per semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche e, fra queste, la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico per tutti i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, ed anche se in corso di esecuzione.

Per quanto sopra, su proposta del Comitato Tecnico Appalti Pubblici (CTAP) della Fondazione dell'Ordine di Roma, il Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., in data 19 novembre u.s. ha costituito un Gruppo di Lavoro dallo stesso presieduto, coordinato dall'ing. Tullio Russo e partecipato da componenti del CTAP, che ha redatto in tempi brevi apposite Linee Guida "**facoltative**" di semplice ed immediata applicazione, approvate il 21 dicembre 2020 dal Consiglio Superiore. Le Linee Guida approvate sono state poi trasmesse a cura dell'Ordine degli Ingegneri di Roma il 13 gennaio 2021 ad Amministrazioni ed Operatori del settore.

Su tale disciplina è intervenuto l'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, *Decreto Semplificazione Bis*, convertito nella L. 108/2021, che ha apportato modifiche al D.L. 76/2020 e segnatamente all'art. 6 relativo al CCT introducendo, tra l'altro, un comma 8 bis secondo cui "*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata*

COD. ENTE: ORING_RM - OUT - PROT. N. 0004365 DEL 12/07/2022



dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione...".

Tale innovativa disposizione ha inteso rafforzare il portato del CCT ed a tal fine ha pertanto istituzionalizzato il ricorso alla redazione di Linee Guida, vincolanti sull'applicazione della relativa disciplina stabilendo che siano elaborate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed emanate con D.M. assumendo, pertanto, la funzione di **regolamento attuativo** della normativa di legge.

Sono state, quindi, riviste da apposita nuova Commissione incaricata dal Consiglio Superiore, le originarie Linee guida e sottoposte al MIMS in una stesura (Allegato A al D.M. MIMS 17.01.2022) che pur ripetendone l'impostazione è stata rivisitata per un miglior inquadramento e considerazione della funzione e del ruolo del CCT. Tale documento, a cui hanno partecipato alla stesura componenti del CTAP, tuttavia, si presta a talune precisazioni e rilievi per una migliore applicazione e funzionamento dei CCT e che il CTAP segnala con il presente parere e da apportare con un aggiornamento al suindicato Allegato A.

1 - Il D.M. 17.01.2022 sulle Linee Guida (All.A) ribadisce l'obbligatorietà della costituzione del CCT ed il meccanismo di nomina che privilegia l'accordo tra le parti nella nomina di tutti e tre/cinque i componenti ovvero demanda la nomina del terzo o del quinto componente con funzione di presidente ai componenti di nomina di parte. Ma è sul piano dei requisiti richiesti che presenta un forte sbilanciamento sul versante della parte pubblica committente privilegiando per la nomina del Presidente del CCT le posizioni di dirigente di amministrazioni pubbliche (e di stazioni appaltanti di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici), di magistrato ordinario, amministrativo e contabile.

Per giunta tale sbilanciamento non potrà che essere visto con sospetto dalle imprese in quanto astrattamente soluzione non orientata a garantire l'effettiva terzietà del terzo membro per un istituto concepito dal legislatore come strumento per prevenire le controversie e per risolvere con prontezza ed equanimità ogni contrasto e disputa tecnica che abbia ad insorgere nel corso di un appalto o di una concessione.



2-Composizione a 5 del CCT. Ancor più discutibile si dimostra poi la previsione contenuta al paragrafo 2.6.2 secondo cui è imposta una composizione del CCT a cinque membri tutte le volte “*le parti attribuiscono alla decisione del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.*” Tale soluzione può in effetti in via di principio corrispondere all’esigenza di offrire nella composizione una platea di competenze ed esperienze più adeguate – sia sotto il profilo tecnico e giuridico - per assumere decisioni aventi effetto di lodo arbitrale, ma non si mostra rispettosa del dettato normativo e non tiene conto degli effetti che tale opzione è destinata a determinare sotto il profilo operativo ed economico.

Quanto al primo aspetto v’è da rilevare che l’attribuzione dell’effetto di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. non è affatto una scelta delle parti ma è disposto della legge, e segnatamente dell’art. 6, comma 3 del D.L. 76/2020, effetto questo che semmai le parti possono con scelta congiunta e motivata escludere. Per contro la scelta di una composizione a tre o cinque membri è riferita dall’art. 6, comma 2 al “*caso di complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste ...*”

Ne discende perciò che la secca previsione secondo la costituzione con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808, ter cc si pone non in linea con la norma esprimendo un’indicazione di “necessarietà” del tutto insussistente nella norma primaria di cui le Linee guida dovrebbero essere attuazione. Pertanto, sarebbe indispensabile in una stesura aggiornata quel termine “è necessaria” sia modificata in un suggerimento di principio rivolto alle stazioni appaltanti per una miglior garanzia di funzionamento del CCT.


Quanto al secondo è da considerare, e non può nascondersi, che una composizione a cinque renda più complesso e faticoso il percorso del CCT nell’assumere le decisioni di pertinenza e ciò soprattutto tenendo conto della stretta tempistica prevista dal legislatore per l’emissione delle decisioni: proprio su questo problema operativo, che vede già nelle poche esperienze maturate riversati sul CCT contemporaneamente plurime rilevanti questioni, si registrano le maggiori preoccupazioni per le difficoltà di un regolare funzionamento del CCT.

Ma sussiste un ulteriore e più rilevante problema rappresentato dalla entità dell’onere economico che, per l’opzione CCT a 5, verrebbe a ricadere su stazioni appaltanti e imprese in quanto, a parità di importo delle opere, la spesa preventivabile per i compensi del CCT si incrementa di almeno il 30-40 % il che costituisce un dato nient’affatto trascurabile per i bilanci degli operatori del settore.



3- Dipendenti pubblici chiamati nei CCT. In questa finalità di snellimento meriterebbe anche attenzione nelle Linee guida il problema dell'autorizzazione di cui si debbono dotare i funzionari pubblici che vi partecipano in quanto i tempi per queste autorizzazioni sono spesso incompatibili (spesso si arriva a 50-60 giorni) con l'immediatezza dell'azione richiesta ai CCT. Difatti non potendosi sostituire tale nulla osta in quanto previsto dai singoli ordinamenti di appartenenza, almeno si individuino formule per rapidizzare il relativo procedimento di autorizzazione o di diniego dopo 30 giorni dalla richiesta .

4- CCT e lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, Punto 1.2.5 –Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del DL 76 – ossia al 17 luglio 2020 - di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le linee guida prevedono che le parti siano tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedere all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con natura di lodo arbitrale (ai sensi dell'art. 808 – ter cpc), anche già pendenti, purché non definite. Tra le questioni deducibili, quindi, anzitutto va evidenziato che vi rientrano anche le riserve iscritte prima della costituzione del Collegio, purché ancora non definite, come meglio chiarito al punto 3.2.1. del provvedimento in commento. Le linee guida chiariscono, inoltre, che, quand'anche le parti declinino la volontà di attribuire alle decisioni del Collegio gli effetti di cui all'art. 808 ter cpc, ciò assolutamente non fa venire meno l'obbligo di costituzione di tale organo e che, in tali casi, le medesime decisioni hanno comunque gli effetti previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, del DL 76/2020, in ordine alla responsabilità delle parti (vedi punto 5.1.5.).La competenza del CCT è, infatti, sempre estesa ai compiti previsti dall'articolo 5 del DL 76/2020, nonché alla rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, come previsto dall'articolo 6 del citato DL 76, e questa non può essere in alcun modo limitata dalle parti, potendo le stesse, tutt'al più, come in precedenza evidenziato, negare il valore di lodo contrattuale alle decisioni del Collegio previa diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta. Ciò, vale anche per i contratti in corso di esecuzione, rispetto ai quali la necessità, prevista dalle linee guida, di individuare la tipologia delle questioni deducibili al CCT con gli effetti di lodo arbitrale non può che intendersi come definizione delle materie, non potendosi declinare ex ante le specifiche questioni suscettibili di insorgere in corso di esecuzione e fermo restando la competenza generale del Collegio a pronunciarsi su tutte le questioni, come già evidenziato.



Tanto meno l'operazione di declinazione delle questioni deducibili può essere svolta ex post, anche perché ciò depotenzierebbe il ruolo di tale organo, come strumento di deflazione del contenzioso, oltre che favorirebbe comportamenti dilatori rispetto al suo insediamento.

5- Collegi costituiti ante pubblicazione su G.U. Linee Guida marzo 2022 Punto 7.2.6-

In mancanza di una espressa disciplina transitoria in senso contrario, si deve ritenere che le disposizioni di legge e gli altri provvedimenti che si sono succeduti a regolare il funzionamento del CCT, si applichino ai collegi costituiti successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse (cd principio del tempus regit actum) e, pertanto, la legittimità degli atti del procedimento (rectius della costituzione dei CCT) deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è avvenuto l'insediamento. Un'interpretazione in senso contrario, peraltro, sarebbe in contrasto con il principio di efficienza dell'azione amministrativa, corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa (sancito dall'art. 97 Cost.), perché bloccherebbe l'operatività di tutti i Collegi già costituiti, obbligando le parti a rinnovare i componenti degli stessi e, pertanto, a pronunciarsi nuovamente sulle questioni già risolte, con l'effetto di paralizzare la fase realizzativa delle opere. Tuttalpiù, una scelta in tal senso può essere frutto di un accordo tra le parti, ma non un obbligo per le stesse, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso.

In ragione di quanto sopra, deve quindi anzitutto ritenersi che, *rebus sic stantibus*, le modifiche introdotte dall'articolo 51 del DL 77/2021 all'articolo 6 del DL 76/2020, in tema, ad esempio, di compensi e requisiti dei componenti, non possano che trovare applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo la loro entrata in vigore.

Per i collegi costituiti prima dell'entrata in vigore di tali modifiche, quindi, possono continuare ad applicarsi, ove richiamate dalle parti, le previsioni contenute nelle "linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120" adottate dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici nel dicembre del 2020.

Deve altresì ritenersi valido il principio del tempus regit actum con riferimento all'ipotesi in cui il CCT si sia costituito dopo l'entrata in vigore delle modifiche del DL 77/2021, prima tuttavia della pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (MIMS) n. 12 del 17 gennaio 2021, recante le linee guida in commento. A conferma di ciò, le prefate linee guida,



all'articolo 7, in relazione ai CCT già costituiti, prevedono che le parti, solo ove lo ritengano, adeguino, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri indicati nel provvedimento in commento, ancorché già diversamente stabiliti. Tale previsione, quindi, esclude che vi sia un obbligo di adeguamento dei CCT già costituiti alle previsioni contenute nel decreto del MIMS n. 12 del 17 gennaio 2021.

Quanto infine agli obblighi di trasmissione dei dati all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici, introdotto (all'articolo 6 del 76/2020) dall'articolo 51 del dl 77/21, deve ritenersi che gli obblighi di comunicazioni trovino senz'altro applicazione con riferimento ai collegi costituiti dopo l'entrata in vigore delle modifiche del dl 77/2021, seppur anteriormente all'entrata in vigore del decreto MIMS recante le linee guida in commento.

Inoltre, trattandosi di meri obblighi dichiarativi da rendere in un'ottica di trasparenza – non incidenti quindi sulla disciplina sostanziale dell'istituto - non vi sono ragioni per escludere che i suddetti obblighi trovino applicazione anche con riferimento ai collegi costituiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto 77/2021.

6-Documentazione e tempistica per le determinazioni. Le Linee guida precisano inoltre che le parti sono tenute a fornire tutta la documentazione inerente al contratto "all'atto della costituzione" del Collegio. E' da ritenere che ciò possa avvenire solo una volta che le parti abbiano avuta notizia della costituzione del Collegio e siano state convocate a partecipare alla seduta di insediamento che deve tenersi nei successivi quindici giorni dall'avvenuta costituzione, e che quindi la documentazione debba essere messa a disposizione entro tale termine o tutt'al più al momento stesso dell'insediamento necessaria. Ove il materiale di cognizione messo a disposizione non risulti sufficiente per consentire al Collegio di pronunciare sui quesiti sottoposti, la circostanza può assumere rilevanza ai fini dei termini concessi al Collegio per pronunciare. Questi decorrono infatti solo dal momento in cui sia stata prodotta tutta la documentazione ritenuta "necessaria" per poter adottare la determinazione. Dal momento che il Collegio, se non prodotta dalle parti, "può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di emettere il proprio parere", è da ritenere che il termine decorra solo dal momento in cui si sia acquisita la documentazione richiesta. La documentazione può comprendere anche "specifiche e dettagliate relazioni ... sulle posizioni sostenute in merito ai quesiti posti", la cui produzione deve ritenersi doverosa specie se il Collegio è chiamato a decidere con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808 ter cpc. In ragione della primaria esigenza di celerità



dell'operato del CCT, i Collegi sono chiamati ad un prudente apprezzamento dell'effettiva esigenza di richiedere integrazioni documentali, che deve rimanere limitata alle sole ipotesi ve ne sia l'effettiva necessità ai fini della decisione.

7- Compensi dei componenti del CCT. Una particolare riflessione merita poi il punto 7.1.1. dell'Allegato A del DM 17.01.2022, dove si prevede che i compensi non possono superare gli importi fissati dall'art.6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021 convertito dalla legge n.233/2021. Orbene, risulta da simulazioni di calcolo per lavori con coefficiente prestazionale elevato (da 1 in su rispetto alla tabella Z-1 del DM 17.01.2016), che il tetto sopraindicato viene raggiunto già con la contabilizzazione del solo compenso base, o - al più - con l'emissione della prima determina, sommando al suddetto compenso base il relativo compenso variabile. Analogo problema si presenta anche per CCT che operano su lavori con coefficienti prestazionali molto più bassi, quando il livello di controversia e/o disputa tecnica tra le Parti è tale da rendere necessario rivolgere molti quesiti al Collegio, con relativo innalzamento della parte variabile dei compensi. Al verificarsi delle suindicate condizioni, invero frequenti ormai alla luce dell'esperienza maturata ad oggi, si viene a determinare il paradosso per il quale il Collegio - da un determinato momento in avanti - si trova ad operare senza essere compensato nella sua funzione di assistenza alle parti - che *ex lege* ha l'obbligo di garantire con tempi ristrettissimi - e il cui sfioramento comporta oltretutto penalità e segnalazioni all'Osservatorio.

Le possibili soluzioni per il CTAP sono due: 1) riportare il tetto di legge a quello stabilito dalle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21.12.2020, pari al triplo del compenso base, soglia che consentiva di avere una congrua provvista nei quadri economici per i compensi dei CCT fino a fine lavori; 2) porre un tetto al solo compenso base, accantonando nei quadri economici una somma almeno doppia a quella del compenso base, salvo poi rifinanziarla se necessario.

Diversamente in mancanza di risorse per compensare le prestazioni professionali del Collegio, perché limitate da un tetto troppo basso o esaurite, verrebbero a cessare le attività del Collegio stesso e si tornerebbe a trattare le situazioni di contenzioso con i metodi tradizionali, molto più lunghi ed onerosi. Anche questo tema merita attenzione e una risoluzione. Si conferma infine, come previsto nell'allegato A punto 7.2.1 che la quota fissa, con riferimento al DM Giustizi 17 giugno 2016 sui compensi, è calcolata sull'importo lordo dei lavori.

Si segnala infine sui compensi dei CCT che all'articolo 35 della legge 29/06/2022 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



settembre 2020, n. 120, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro"».

8- Una osservazione sul punto 8.1. - Attività dell'Osservatorio- e precisamente al punto 8.2.1. dove è prevista la trasmissione di una serie di documenti ma solo la determinazione che hanno valore di lodo arbitrale escludendo tutte le altre determinazioni, che magari, hanno risolto tante criticità e documentato la effettiva attività dei Collegi al fine del monitoraggio. Per cui si ritiene che tutte le determinazioni debbano essere depositate presso l'Osservatorio al fine del monitoraggio delle attività dei singoli collegi.

9- Infine si ritiene che debbano essere comunicate all'Osservatorio, all'ANAC e alla Procura della Corte dei Conti le inadempienze e ritardi da parte delle Amministrazioni e degli Operatori a quanto previsto dal D.M. n.12/2022-Allegato A, e che non siano vincolanti Linee Guida emanate da stazioni appaltanti per le parti non in linea con quelle emanate dal D.M. Allegato A.

I relatori del gruppo di lavoro CTAP

Prof. Avv. Arturo Cancrini, Avv. Benedetto Carbone, avv. Francesca Ottavi, prof. avv. Fabio Francario, prof.ing. Fabio Russo, Ing. Massimo Cerri, Ing. Sergio Minotti, Ing. Gennarino Tozzi.

Il Consigliere della Fondazione Coordinatore del CTAP

Roma, 1 luglio 2022

Ing. Tullio Russo


Allegati: D.M. n.12 del 17/01/2022 Allegato A Linee Guida e D.M. n.23 del 1/02/2022 Osservatorio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 17 gennaio 2022

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022). (22A01477)

(GU n.55 del 7-3-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «...con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti...» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici»;

Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021:

giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nelle adunanze del 13 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021 (prot. n. 65/2021);

Considerata la necessita' di adottare le suddette linee guida, al fine di assicurare l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico;

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottate le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all'allegato A al presente decreto.

Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Roma, 17 gennaio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 238

Allegato A

Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e all'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Indice

1. Ambito di applicazione
 - 1.1. Ambito soggettivo
 - 1.2. Ambito oggettivo
 - 1.3. Obbligatorieta' e facoltativita'
 - 1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione
2. Costituzione, durata e requisiti
 - 2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico
 - 2.2. Scelta dei componenti e del presidente
 - 2.3. Inottemperanza dei termini di costituzione
 - 2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
 - 2.5. Casi di incompatibilita' dei membri e del presidente
 - 2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio
3. Insediamento, funzioni e competenze
 - 3.1. Insediamento
 - 3.2. Funzioni e compiti del CCT
 - 3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalita' e tempi di rilascio
4. Conduzione delle attivita'
 - 4.1. Scopo delle attivita'
 - 4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
 - 4.3. Contraddittorio
 - 4.4. Segreteria

- 5.1. Natura delle decisioni del CCT
- 5.2. Procedimento, modalita' e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
- 5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam
- 6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
- 7. Oneri di funzionamento del CCT
 - 7.1. Compensi del Collegio
 - 7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso
 - 7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa
 - 7.4. Importo delle spese
 - 7.5. Compenso del presidente
 - 7.6. Compenso della segretaria
 - 7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti
- 8. Osservatorio
 - 8.1. Attivita' dell'Osservatorio
 - 8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio
 - 8.3. Inadempienza nella trasmissione dei dati

1. Ambito di applicazione

1.1. Ambito soggettivo

1.1.1. I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito codice) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonche' i commissari nominati ai sensi dell'art. 4 e 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4.

1.2. Ambito oggettivo

1.2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (di seguito CCT), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi tenuto conto del richiamo espresso nel comma 1 del citato art. 6 alla «realizzazione delle opere pubbliche» e di «opere» di cui alle lettere nn) e pp) del comma 1 dell'art. 3 del codice, i lavori di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento e' quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del codice.

1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT e' disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT puo' comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

1.2.3. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o piu' operatori economici. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento e' quello dell'accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con piu' operatori economici, l'importo di riferimento e' quello dei singoli accordi attuativi.

1.2.4. Quando un'opera puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT e' obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti.

1.2.5. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, fermo quanto previsto dal

costituzione del CCT le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.

1.2.6. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il CCT, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

1.3. Obbligatorietà e facoltatività

1.3.1. Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.

1.3.2. Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;

b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (ante operam), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione ante operam è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

1.4. Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione.

1.4.1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera b), e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

2. Costituzione, durata e requisiti

2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico

2.1.1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

2.1.2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 1.2.6., delle presenti linee guida, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

2.1.3. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 in relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente il CCT è sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

2.1.4. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

2.2.1. I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, e' individuato dai componenti del CCT gia' nominati dalle parti.

2.2.2. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione e' effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche piu' di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilita' di un presidente nei casi di incompatibilita'. Tale designazione dovra' essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte piu' diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale il presidente e' nominato dalla regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' stazione appaltante o finanziatore dell'opera, il presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.3. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 2.4 e 2.5, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera c), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Al fine di garantire la parita' di trattamento e la non discriminazione, le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni. Le stazioni appaltanti che, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno gia' costituito i suddetti elenchi, sono tenute alla riapertura dei termini per la predisposizione delle domande di iscrizione, ed a modificare le eventuali regole di costituzione e di aggiornamento degli stessi, in coerenza con quanto qui previsto entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore.

2.2.4. Nel caso di CCT facoltativo di cui al punto 1.3.2, lettera a), due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente e' nominato dai soggetti di cui al precedente punto 2.2.2.

2.2.5. In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalita' di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalita' di cui all'art. 810, commi 2 e 3, codice di procedura civile.

2.3. Inottemperanza e inosservanza dei termini di costituzione

2.3.1. L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed e' valutabile sia ai fini della responsabilita' dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

2.3.3. In caso di mancata designazione la parte non inadempiente puo' rivolgersi al Presidente del tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti

architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

2.4.2. Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;

2.4.3. Possono essere nominati componenti, del CCT:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al

affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalita' giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente piu' vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

2.5. Casi di incompatibilita' dei membri e del presidente

2.5.1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non puo' assumere l'incarico di componente del CCT chi:

a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attivita' di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;

b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o societa' di cui sia amministratore o legale rappresentante;

c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;

d) non e' in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilita' adeguati all'incarico da assumere;

e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.

2.5.2. In considerazione della necessita' di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralita', imparzialita' ed estraneita' all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non puo' ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attivita' di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.

2.5.3. Fermo quanto previsto dai punti 2.5.1 e 2.5.2, non puo'

essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che e' tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;

b) ricada in uno dei casi di incompatibilita' di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

2.5.4. E' incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio.

2.6.1. Il CCT e' costituito da tre o cinque componenti.

2.6.2. La costituzione del CCT con cinque componenti, e' necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessita' dell'opera e della eterogeneita' delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

3. Insediamento, funzioni e competenze

3.1. Insediamento

3.1.1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

3.1.2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

3.1.3. Nel verbale di cui al precedente punto 3.1.2:

a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilita' di cui al precedente punto 2.5, ove non attestata secondo la medesima modalita' al momento dell'accettazione dell'incarico;

b) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facolta' di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;

c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalita' di cui al paragrafo 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonche' a stabilire i tempi e le modalita' con cui sara' liquidata la parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

3.2. Funzioni e compiti del CCT

3.2.1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

3.2.2. Ferma l'obbligatorieta' della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.

3.2.3. In ogni caso il CCT non puo' esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura

lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il CCT puo' pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori e' tenuto a indicare le modalita' attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalita' e tempi di rilascio

3.3.1. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione e' in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha gia' generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunciarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

3.3.2. Le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o piu' documenti forniti dall'altra parte.

3.3.3. Al CCT e' consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Fermo restando il divieto di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, il CCT puo' in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorche' non prodotta dalle parti.

3.3.4. Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero venti giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonche' quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

3.3.5. Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il responsabile dell'unita' organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

4. Conduzione delle attivita'

4.1. Scopo delle attivita'

4.1.1. Finalita' istituzionale del CCT e' quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

4.1.2. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT e' tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

4.1.3. In nessun caso il CCT puo' intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita' delle determinazioni eventualmente

iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

4.1.4. Il presidente del CCT, anche per il tramite della segretaria di cui al successivo punto 4.4, informa la commissione di collaudo in corso d'opera in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonche' a ogni altra attivita' di interesse per detta commissione.

4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni

4.2.1. I CCT definiscono, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto la periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

4.2.2. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o della segretaria.

4.2.3. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non e' tenuto ad osservare specifiche formalita', se non quelle necessarie per garantire l'effettivita' del contraddittorio.

4.2.4. Il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attivita' di propria competenza.

4.2.5. Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonche' in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

4.3. Contraddittorio

4.3.1. Il CCT e' tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

4.4. Segreteria

4.4.1. Il CCT, per lavori di particolare complessita', in qualsiasi momento, puo' decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attivita' istruttorie e di supporto organizzativo.

4.4.2. Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti.

4.4.3. Gli oneri della Segreteria sono a carico del CCT e vengono liquidati con le modalita' di cui al successivo punto 7.6.

5. Determinazioni

5.1. Natura delle decisioni del CCT

5.1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione, salvi sempre gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.

5.1.2. Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

5.1.3. Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

5.1.4. Ferma restando che la volonta' manifestata anche da una

soltanto delle parti e' sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al piu' tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2, le parti precisano se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

5.1.5. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilita' delle parti.

5.2. Procedimento, modalita' e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni

5.2.1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT e' da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva gia' esaminata dal CCT stesso.

5.2.2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.

5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam

5.3.1. Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020 sono rese nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per la stazione appaltante, senza vincolare il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3, terzo periodo del medesimo art. 6.

6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie

6.1.1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

6.1.2. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisione del CCT e' da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

6.1.3. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.

6.1.4. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo e' rimessa alla discrezionalita' del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT puo' assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano gia' state devolute all'autorita' giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.

6.1.6. Il responsabile del procedimento, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, puo' decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente ante operam. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'art. 211 del codice.

7. Oneri di funzionamento del CCT

7.1. Compensi del Collegio

7.1.1. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta' e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso

7.2.1. Il compenso per ciascun componente del CCT e' costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corresponsione di detta parte fissa e' subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attivita' di cui al punto 4.1.2. per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attivita' istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualita' e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, e' incrementato del 25%;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso e' determinato secondo quanto previsto per l'attivita' stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

7.2.2. Fermo quanto previsto al punto 7.1.1 il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non puo' comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), stabilito nel verbale di cui al punto 3.1.2, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

7.2.3. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

i) qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente e' ridotta del 30%;

ii) qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente e' ridotta del 60%.

7.2.4. Il compenso della parte variabile e' decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entita' della decurtazione e' ridotta della meta' nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente piu' quesiti.

7.2.5. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

7.2.6. In relazione ai CCT gia' costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, le parti, ove lo ritengano, adeguano, mediante specifico accordo scritto, l'entita' dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri del presente articolo, ancorche' gia' diversamente stabiliti.

7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa

7.3.1. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lettera b), sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 ridotti del 20%.

7.4.1. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile e' determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

7.5. Compenso del presidente

7.5.1. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

7.6. Compenso della segretaria

7.6.1. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT.

7.6.2. Il compenso della segretaria e' liquidato con le medesime modalita' e tempistiche previste ai successivi punti 7.7.2 e 7.7.3. per i componenti del CCT.

7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

7.7.1. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed e' corrisposto secondo le modalita' e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. Per l'attivita' del CCT di cui al precedente punto 1.3.2, lettera b), il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.

7.7.2. Il compenso e' corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 7.2.1., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attivita' ivi indicate.

7.7.3. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 3.1.2, qualora formalmente richiesto, e' riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione e' recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto e' vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

7.7.4. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

7.7.5. Al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparita' di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel CCT e' regolata unicamente dai vigenti limiti di legge.

7.7.6. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

8. Osservatorio

8.1. Attivita' dell'Osservatorio

8.1.1. L'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche avvalendosi del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT.

8.1.2. Se l'Osservatorio puo' effettuare verifiche a campione per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT, segnalando la violazione delle presenti linee guida alla stazione appaltante competente per l'adozione delle conseguenti determinazioni e all'ordine professionale di appartenenza ove le inadempienze siano da ricondurre a condotte dei componenti del CCT.

8.1.3. L'Osservatorio garantisce l'accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio

8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio

8.2.1. I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

8.2.2. Le informazioni di cui al precedente 8.2.1. sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

8.2.3. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

8.3. Monitoraggio e inadempienza nella trasmissione dei dati

8.3.1. Al fine di esercitare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'Osservatorio può richiedere alle stazioni appaltanti dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.

8.3.2. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni di cui ai punti 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.1, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 febbraio 2022

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022). (22A01476)

(GU n.55 del 7-3-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.»;

Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, recante l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerata la necessita' di definire la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici previsto dal medesimo art. 6, comma 8-bis, nonche' dalle citate linee guida;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e composizione dell'osservatorio permanente

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.

2. L'osservatorio permanente e' presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composto da:

a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi rappresentare.

5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2

Funzionamento dell'osservatorio permanente

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 8 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a

06/07/22, 11:25

*** ATTO COMPLETO ***

2. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 259

COD. ENTE: ORING_RM - OUT - PROT. N. 0004365 DEL 12/07/2022

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 1 febbraio 2022

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022). (22A01476)

(GU n.55 del 7-3-2022)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.»;

Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, recante l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerata la necessita' di definire la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici previsto dal medesimo art. 6, comma 8-bis, nonche' dalle citate linee guida;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e composizione dell'osservatorio permanente

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.

2. L'osservatorio permanente e' presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composto da:

a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalita';

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi rappresentare.

5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2

Funzionamento dell'osservatorio permanente

1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 8 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

06/07/22, 11:02

*** ATTO COMPLETO ***

2. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 259